

# RIUNIONE DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTENZIOSO EUROPEO – 26 FEBBRAIO 2020

## Elenco dei ricorsi e delle cause pregiudiziali esaminate

---

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p style="text-align: center;"><b>C-831/19</b> <b>ITALIA</b> <b>TRIB. MILANO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AUTORITA' GARANTE</b> <b>CONCORRENZA E MERCATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSOCIAZIONE BANCARIA</b> <b>ITALIANA</b></p>	<p><b>Tutela dei consumatori - Giudicato implicito in relazione a decreto ingiuntivo non opposto-</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e dell'art. 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale- della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato sulla vessatorietà delle clausole di un contratto in relazione al quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non opposto anche nel caso in cui, dopo l'instaurazione della procedura di espropriazione, il diritto vivente consenta, a certe condizioni, di qualificare il fideiussore come consumatore estendendo al primo tutte le garanzie coniate per il secondo e, il fideiussore, al quale era dapprima preclusa la valutazione della vessatorietà della clausola, avuta consapevolezza del proprio status di consumatore, richieda di effettuare un simile sindacato)</p>

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-373/19 GERMANIA</b></p>	<p><b>PCM - DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN. POLITICHE GIOVANILI E SPORT</b></p>	<p><b>Fiscalità e dogane</b></p> <p><b>Attività esenti iva- Scuole di nuoto-</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, art. 132 relativo alle operazioni esenti (dubbio se la nozione di insegnamento scolastico o universitario, ai fini dell'applicazione dell'esenzione Iva, comprenda anche le lezioni di nuoto. Dubbio se possa essere riconosciuto quale "organismo avente finalità simili agli organismi di diritto pubblico cui spettano i compiti dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento scolastico o universitario, della formazione o della riqualificazione professionale" un organismo (nella specie, società) che impartisca lezioni di nuoto. Nel caso di risposta negativa alla seconda questione, dubbio se la nozione di "insegnanti a titolo personale", ai fini dell'applicazione dell'esenzione Iva, presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale").</p>
<p><b>C-564/19 UNGHERIA</b></p>	<p><b>PCM DAGL</b></p> <p><b>MIN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali -</b></p> <p><b>Indipendenza dei giudici nell'esercizio del rinvio pregiudiziale-</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 267 TFUE, nonché dell'art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale in relazione forme di garanzia.(dubbio se sia compatibile con il diritto UE la decisione con cui il giudice di ultima istanza, nell'interesse dell'uniformità dell'ordinamento nazionale, qualifica come illegale l'ordinanza dell'organo giurisdizionale di grado inferiore con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale, aprendo contestualmente nei confronti del giudice a quo un procedimento disciplinare)</p>

<p><b>C-846/19</b> <b>LUSSEMBURGO</b></p>	<p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p>	<p><b>Fiscalità e dogane</b> <b>Attività esenti Iva- Prestazioni fornite da un professionista (avvocato) nell'ambito dei regimi di protezione degli adulti incapaci</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, artt. 9 e 132 relativo alle esenzioni Iva (dubbio se le prestazioni fornite nell'ambito di un rapporto triangolare in cui il prestatore di servizi riceve l'incarico degli stessi da parte di un ente che non coincide con il beneficiario della prestazione, possano essere incluse nella nozione di "attività economica" ai sensi della direttiva Iva. Dubbio se le prestazioni di servizi in cui il compenso del prestatore sia stabilito in base ad un importo forfetario e sia determinato in base alla situazione finanziaria del beneficiario delle prestazioni, siano suscettibili nella nozione di "attività economica" ai sensi della direttiva Iva. Dubbio se le prestazioni fornite nell'ambito di un regime di protezione degli adulti incapaci possano essere incluse nella nozione di "prestazioni di servizi e cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale", ai fini dell'applicazione dell'esenzione Iva. Dubbio su quali siano i requisiti necessari per riconoscere carattere sociale agli organismi che effettuano prestazioni connesse con l'assistenza e la previdenza sociale e se il suddetto riconoscimento debba essere fondato su una procedura e su criteri prestabiliti oppure se possa intervenire caso per caso, eventualmente ad opera di un'autorità giudiziaria. Dubbio se il principio di tutela del legittimo affidamento, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia U.E., consenta alle Amministrazioni preposte al recupero dell'Iva di assoggettare a detta imposta prestazioni che non erano prima incluse nelle operazioni imponibili".</p>
<p><b>C-865/19</b> <b>FRANCIA</b></p>	<p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p>	<p><b>Tutela dei consumatori - Calcolo del TAEG (Tasso annuo effettivo globale)</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza relativamente alla valutazione della formula matematica da</p>

	<b>ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</b>	utilizzare per l'arrotondamento del TAEG nei contratti di credito al consumo (dubbio relativo al significato da attribuire al termine "accuratezza" utilizzato nella regola per l'arrotondamento nel calcolo del TAEG che viene inteso come sinonimo di "precisione" dalla Commissione di Bruxelles ma non dalla Corte di cassazione francese, la quale ritiene che si debba attribuire al suddetto termine il significato di "esattezza matematica del risultato" con la conseguenza di un diverso ammontare del tasso).
<b>Cause riunite C-924 e C-925/19 PPU UNGHERIA</b>	<b>MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO</b>	<p style="text-align: center;"><b>Giustizia e diritti fondamentali - Asilo e immigrazione</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, della direttiva accoglienza 2013/33, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, rispetto al caso in cui le Autorità competenti ungheresi, in forza della normativa nazionale di settore, hanno dichiarato inammissibili le domande di asilo di cittadini di paesi terzi per il solo motivo che questi avevano attraversato paesi in cui non erano esposti a persecuzioni o al rischio di danni gravi (Turchia, Bulgaria e Serbia, nella fattispecie), disponendone il rimpatrio prima in Serbia e poi, a seguito del rifiuto di quest'ultima di accoglierli, nei Paesi di origine (Afghanistan e Iran, nella fattispecie), e trattenendoli di fatto, nelle more del rimpatrio, in una zona limitata e isolata di transito.</p>